



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES	Presidente
Avv. Paola BUZZETTI	Componente
Avv. Enrico MEDICI	Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 36 bis Regolamento Giustizia Sportiva FISI (delibera n. 214 del 31/5/2017) nei confronti di PICARDI Daniele Silvestro nato a Regalbuto (EN) il 8/3/1963 - Tesserato FISI.

PREMESSO

Che l'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI dispone l'immediata sospensione in via cautelare dei componenti degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni Sportive nazionali, delle benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, che siano stati condannati, ancorchè con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" del citato Codice o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale;

Che tra i delitti indicati nell'allegato "A" del Codice di Comportamento Sportivo del CONI sono compresi quelli previsti dagli artt. 319 e 321 codice penale.

Che ai sensi dell'art. 36 bis del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI competente a disporre la sospensione in via cautelare è il Tribunale Federale;

ACCERTATO

Che il PICARDI Daniele Silvestro è stato condannato dal Tribunale di Rovigo con sentenza n. 109/2016 del 27/1/2016 (depositata il 26/4/2016) per i delitti di cui agli artt. 319 e 321 c.p. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione;

Che avverso tale sentenza lo stesso PICARDI Daniele Silvestro ha proposto appello e che il relativo giudizio di gravame, ad oggi, non è stato ancora celebrato (come dichiarato dal

medesimo PICARDI con mail 12/6/2017 diretta al Responsabile Area Tecnico Sportiva della FISI);

Che il PICARDI Daniele Silvestro - tesserato FISI - riveste la qualifica di Giudice di Gara Nazionale di Sci Alpino nonché la carica di Presidente del Comitato Provinciale FISI di Rovigo;

Che sussistono quindi le condizioni previste dall'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per disporre l'immediata sospensione in via cautelare del PICARDI Daniele Silvestro da tutti gli incarichi o qualifiche dal medesimo ricoperte in ambito Federale;

DISPONE

ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 36 bis del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI

L'IMMEDIATA SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

per la durata di mesi 18 del Sig. PICARDI Daniele Silvestro dalla funzione, qualifica e carica di Giudice di Gara Nazionale di Sci Alpino nonché da quelle di Presidente del Comitato Provinciale FISI di Rovigo e da ogni altra carica, qualifica o funzione ricoperta in ambito Federale.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alla parte ed agli Organi Federali di competenza.

Milano, li 29/6/2017

Avv. Rodolfo SENES (Estensore)



Avv. Paola BUZZETTI



Avv. Enrico MEDICI

